



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 38/79 DEL 21.12.2022

---

**Oggetto:** Collegamento marittimo con le isole minori di San Pietro, La Maddalena e l'Asinara. Riequilibrio contratti di servizio di trasporto pubblico locale in conseguenza del caro carburanti.

L'Assessore dei Trasporti richiama l'art. 5, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio), che ha dettato disposizioni in favore delle Compagnie di navigazione concessionarie dei servizi di collegamento marittimo di continuità territoriale con isole minori di San Pietro, La Maddalena e l'Asinara, finalizzate a mitigare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti.

In particolare, prosegue, per dette finalità, è stata autorizzata per l'esercizio 2022 la spesa straordinaria fino ad euro 1.660.000 per garantire l'equilibrio economico finanziario dei contratti di servizio pubblico marittimo stipulati per la continuità territoriale marittima con le isole minori della Sardegna, dando copertura a carico del bilancio regionale.

Le risorse messe a disposizione sono da intendersi quale anticipazione ed eventuale integrazione delle risorse statali di cui al fondo con la dotazione di 40 milioni di euro, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento del costo dei carburanti sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all'analogo periodo 2021, per l'alimentazione dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

Detto fondo è stato incrementato di ulteriori 100 milioni con il disposto dall'art. 6 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, destinati al riconoscimento di un contributo per le stesse finalità di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, ma per il terzo quadrimestre 2022.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse stanziare tra le regioni e province autonome, i criteri e le modalità per il riconoscimento del suddetto contributo alle imprese esercenti trasporto pubblico locale, nonché le relative modalità di rendicontazione. Sullo schema di decreto è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata, in data 30.11.2022, e la sua adozione è prevista, verosimilmente, entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2022.



Le risorse regionali possono essere utilizzate ad integrazione del suddetto fondo anche per l'incremento dei costi dei carburanti registrati nel primo quadrimestre del 2022, come previsto dal citato art. 5, comma 4, della L.R. n. 22/2022, che fa riferimento all'intera annualità.

La disposizione regionale prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, siano individuati i criteri e le modalità di riparto della misura, nel rispetto del limite di spesa autorizzato e di rendicontazione e verifica dei costi, al fine di non incorrere in sovracompensazione con le risorse statali e con ulteriori misure di ristoro e sostegno al settore.

L'Assessore dei Trasporti propone che, per la quantificazione del contributo spettante a ciascuna Compagnia titolare di contratto di servizio marittimo, al fine di garantire uniformità nell'utilizzo dei fondi destinati alle finalità in argomento, siano utilizzati i medesimi criteri che ricalcano quelli dello schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvato in sede di Conferenza unificata, che di seguito illustra:

- a) differenziale tra il costo del carburante sostenuto nell'anno 2022, rispetto a quello sostenuto per il periodo analogo nel 2021, per i consumi effettivi in termini di litri per il gasolio e chilogrammi per il metano ed altri carburanti;
- b) tutti i carburanti differenti dal gasolio sono assimilati al metano per la determinazione dell'incremento di costo;
- c) il costo incrementale unitario di ciascun carburante calcolato con i criteri di cui alle lettere precedenti è confrontato con l'incremento medio registrato a livello nazionale nel quadrimestre di riferimento del 2022 (come comunicato dall'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile), prendendo quest'ultimo a riferimento qualora inferiore al primo. I valori sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) il contributo riconosciuto alle Compagnie è pari al costo incrementale di cui alla lettera c) per le quantità e per ciascuna tipologia di carburante consumato nel periodo considerato del 2022;
- e) il contributo di cui alla lettera d), qualificato come contributo in conto esercizio, è riconosciuto a compensazione ed entro i limiti dei maggiori costi per l'acquisto di carburante sostenuti dalla Compagnia nel corso dell'anno 2022 per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico e non deve produrre sovracompensazione.



Propone, inoltre, che nelle more dell'approvazione del sopra indicato decreto interministeriale e della trasmissione da parte delle Compagnie dei dati consuntivi per il 2022, la ripartizione delle risorse regionali verrà effettuata proporzionalmente alle miglia programmate annuali per ciascun contratto di servizio.

Con riferimento alle modalità di rendicontazione da parte delle Compagnie saranno utilizzate le indicazioni fornite dall'Osservatorio nazionale, oltre gli ulteriori controlli previsti dai contratti di servizio in occasione della verifica dell'equilibrio economico finanziario, al fine di non incorrere in sovracompensazioni. Resta impregiudicata la possibilità di recupero delle somme pagate in eccesso a seguito delle suddette verifiche.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Trasporti, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

di approvare che:

- le risorse di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, pari a euro 1.600.000, sono ripartite, quale anticipazione e integrazione delle risorse statali di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115/2022 e dell'art. 6 del decreto-legge n. 144 /2022, in favore delle Compagnie di navigazione concessionarie dei servizi di collegamento marittimo di continuità territoriale con isole minori di San Pietro, La Maddalena e l'Asinara, proporzionalmente alle miglia programmate annuali per ciascun contratto di servizio;
- al fine di quantificare il contributo spettante a ciascuna Compagnia titolare di contratto di servizio marittimo, sono utilizzati i seguenti criteri:
  - a) differenziale tra il costo del carburante sostenuto nell'anno 2022, rispetto a quello sostenuto per il periodo analogo nel 2021, per i consumi effettivi in termini di litri per il gasolio e chilogrammi per il metano ed altri carburanti;
  - b) tutti i carburanti differenti dal gasolio sono assimilati al metano per la determinazione dell'incremento di costo;
  - c) il costo incrementale unitario di ciascun carburante calcolato con i criteri di cui alle lettere precedenti è confrontato con l'incremento medio registrato a livello nazionale nel quadrimestre



di riferimento del 2022 (come comunicato dall'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile), prendendo quest'ultimo a riferimento qualora inferiore al primo. I valori sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

- d) il contributo riconosciuto alle Compagnie è pari al costo incrementale di cui alla lettera c) per le quantità e per ciascuna tipologia di carburante consumato nel periodo considerato del 2022;
  - e) il contributo di cui alla lettera d), qualificato come contributo in conto esercizio, è riconosciuto a compensazione ed entro i limiti dei maggiori costi per l'acquisto di carburante sostenuti dalla Compagnia, nel corso dell'anno 2022 per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico e non deve produrre sovracompensazione;
- le risorse regionali di cui al primo punto possono essere utilizzate ad integrazione delle risorse statali di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115/2022 e all'art. 6, del decreto-legge n. 144/2022, anche con riferimento all'incremento dei costi dei carburanti registrati nel primo quadrimestre del 2022;
  - le modalità di rendicontazione da parte delle Compagnie sono individuate sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio nazionale, oltre gli ulteriori controlli previsti dai contratti di servizio in occasione della verifica dell'equilibrio economico finanziario al fine di non incorrere in sovracompensazioni. Resta impregiudicata la possibilità di recupero delle somme pagate in eccesso a seguito delle suddette verifiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Giuseppe Fasolino